



TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 135 /2018

OGGETTO: istituzione dell'ufficio per il processo.

Il Presidente

Rilevato che:

- è opportuno costituire presso il nostro Tribunale l'Ufficio per il Processo;
- l'illustrazione degli elementi costitutivi della detta struttura è riportata appresso dai punti da 1. a 7;
- la bozza del presente provvedimento è stata inviata (All.1) ai Presidenti di Sezione e alla Dirigente Amministrativa, dai quali non è pervenuta alcuna osservazione (il Presidente della seconda sezione civile, dott. Giuseppe De Tullio ha peraltro espressamente dichiarato la sua adesione);

ciò rilevato, procede alla illustrazione che segue.


UFFICIO PER IL PROCESSO

1. FONTI

Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono costituite presso i tribunali ordinari una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", in sigla UPP (art. 16 octies d.l. 179/2012 conv. in l. 228/2012, introdotto dal d.l. 90/2014, convertito con legge 114/14).

La norma primaria ha ricevuto interpretazione e attuazione con interventi del CSM e del Ministero della Giustizia.

Il C.S.M., con delibera del 10.7.2014 (da qui in avanti delibera CSM), ha individuato e commentato le "Disposizioni del decreto legge n.90 del 24 giugno 2014 incidenti sulla organizzazione degli uffici giudiziari", occupandosi diffusamente dell'UPP.



1



Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto in data 1.10.2015 (da qui in avanti D.M. UPP), ha stabilito le "Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo...".

Altre disposizioni sull'UPP sono contenute nell'art.10 della Circolare CSM sulla formazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari per il triennio 2017/19 (di qui in avanti, Circolare tabelle).

L'UPP trova numerosi spunti attuativi nel d.lgs. 116/17 di riforma della magistratura onoraria.

Ulteriori spunti interpretativi si rinvengono infine nella Risoluzione CSM del 28.2.2018, intitolata "Prima risoluzione della nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria".

2. NOZIONE E PROCEDIMENTO COSTITUTIVO

Il Capo dell'Ufficio Giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, può articolare gli UPP, valutando a tal fine il numero e l'effettiva disponibilità delle risorse ivi destinabili (art. 10 Circolare tabelle; art. 2 D.M. UPP).

Il coordinamento e il controllo degli UPP è affidato dal Capo dell'Ufficio Giudiziario ai presidenti di sezione o a giudici appositamente delegati (art. 10 Circolare tabelle; art. 2 D.M. UPP);

Gli UPP sono strutture organizzative a supporto di uno o più giudici togati o di una o più sezioni dell'ufficio giudiziario, tenuto conto, a tal fine ed in via prioritaria, del numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione e di ciascun magistrato, e, per il settore civile, degli obiettivi perseguiti con il programma di gestione di cui all'art. 37 D.L. 98/2011 (art. 10 tabelle di organizzazione, art. 2 d.m. 1°ottobre 2015).

3. COMPONENTI

Possono essere impiegate negli UPP le seguenti figure professionali:

a) i giudici onorari di pace (GOP) istituiti con d.lgs. 116/2017, sia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale (GOT), sia quelli che saranno in futuro nominati e assegnati all'ufficio giudiziario.

b) tirocinanti presso i magistrati: coloro che svolgono formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, co. 5, del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2011; coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 d.l. n.69/2013, convertito, con modificazioni, l. 98/2013; tribunale di cui agli artt. 42 ter e seguenti del r.d. 12/1941;

c) personale di cancelleria;

d) tirocinanti presso le cancellerie: soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento ai sensi dell'art. 37 co. 11 d.l. 98/2011, conv. con modificazioni, dalla l. 111/2011, individuati ai sensi dell'art. 50 co. 1 bis del d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014, al fine di svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi.

4. COMPETENZE

Il complessivo impianto normativo, di rango primario e secondario, assegna all'UPP lo scopo di garantire la ragionevole durata del processo attraverso incremento della produttività e riduzione dell'arretrato; lo disegna quindi come struttura "a supporto di uno o più giudici professionali" (D.M. UPP, art.2 comma 3), "staff a supporto dell'attività giurisdizionale del singolo giudice" (delibera CSM).

All'UPP è affidata altresì una fondamentale funzione di ausilio all'efficiente utilizzo dei sistemi informativi, che consiste, fra l'altro, nel coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché nella tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dalla adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi (Circolare tabelle).

Sostanzialmente, nell'ambito dell'UPP e allo scopo di realizzare l'obiettivo della struttura, i compiti di ciascuno dei componenti possono essere sinteticamente delineati come di seguito.

- I GOP

L'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo non comporta svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni normative vigenti.

Il D.Lgs n.116/17, essenzialmente con gli articoli da 9 a 12, stabilisce i compiti del GOP all'interno dell'ufficio per il processo, compiti che possono così schematizzarsi:

- A. attività preparatoria per l'esercizio della funzione giurisdizionale (in particolare, studio e redazione di bozze di provvedimenti): art.10 comma 10;
- B. attività delegata per attività istruttoria e provvedimenti semplici : art.10 comma 11;
- C. delega per la pronuncia di provvedimenti definitivi anche complessi, nei limiti di cui ai punti da a) ad f) dell'art.10 comma 12;
- D. trattazione di procedimenti civili e penali, senza i limiti di cui al precedente punto C, comunque per i casi e nei modi previsti dall'art.11; attività tuttavia riservata esclusivamente ai GOP che hanno assunto le funzioni dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n.116/17 e abbiano esercitato l'incarico nell'ufficio per il processo per almeno 2 anni;



3

- E. partecipazione ai collegi civili e penali, nei casi e con i limiti previsti dall'art.12; attività comunque riservata esclusivamente ai GOP che hanno assunto le funzioni dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n.116/17 e abbiano esercitato l'incarico nell'ufficio per il processo per almeno 2 anni .

In ogni caso, ai GOP non possono essere assegnati i procedimenti e non possono svolgere le funzioni elencati dall'art.11, comma 6 D.Lgs.116.

La modalità di utilizzo coincide di regola con il modello dell'affiancamento al giudice professionale.

Attraverso lo strumento dell'"affiancamento", il GOP deve "fungere da prezioso ausilio che consenta al magistrato professionale di organizzare al meglio il proprio ruolo e di spendere la maggior parte delle proprie energie nella trattazione e risoluzione delle questioni più complesse" (virgolettato da delibera CSM).

I GOP operano, a tenore dell'art.10 D.Lgs 116, sotto la direzione, la vigilanza ed il coordinamento del giudice professionale a cui sono affiancati secondo le tabelle vigenti, osservando le direttive con quest'ultimo concordate.

Il GOP, pertanto, deve essenzialmente svolgere attività giudiziaria, delegatagli in via permanente (affiancamento con assegnazione di ruolo aggiuntivo composto da controversie tendenzialmente non complesse; partecipazione ai collegi, nei limiti consentitegli dalla legge) o temporanea (per attività istruttoria). In entrambi i casi è evidente che il suo contributo decongestiona il lavoro del magistrato professionale, consentendogli di riservare le energie per i procedimenti più complessi; inoltre il GOP, attraverso l'attività definitoria delle cause nei limiti consentitegli dalla legge, concorre alla produttività complessiva dell'ufficio.

- I tirocinanti presso i magistrati.

Essi "assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività" (art.73, 4 comma, d.l. n.69/2013).

Dunque, aiutano il magistrato, nel contempo acquisendo una "formazione teorico pratica" (art.73 primo comma d.l. n.69/2013).

In via esemplificativa, possono individuarsi i seguenti campi di intervento: la tenuta e l'aggiornamento dell'agenda delle udienze; l'effettuazione di ricerche giurisprudenziali; l'elaborazione di schede ragionate per ogni processo con indicazione delle parti, delle istanze avanzate, delle ordinanze adottate; la predisposizione di bozze di provvedimenti; in generale, tutti i contributi teorico-pratici che possono servire al giudice per istruire, decidere, motivare.



4

- Il personale di cancelleria.

Compie tutta l'attività amministrativa demandatagli in virtù di leggi, atti amministrativi, contratti di categoria, disposizioni di servizio al fine di realizzare il collegamento informativo tra il giudice e le parti, di fornire il supporto materiale all'attività del magistrato in udienza e fuori udienza.

- I tirocinanti presso le cancellerie.

Svolgono attività di ausilio al personale di cancelleria.

5. LA SITUAZIONE ATTUALE DELL'UFFICIO

Sostanzialmente, il Tribunale di Avellino già oggi si avvale, in parte e specie nel settore civile, di modalità organizzative analoghe a quelle dell'UPP.

Operano al momento effettivamente n.11 GOP, dei 20 previsti in organico.

3 GOP hanno da poco terminato il tirocinio, ma probabilmente soltanto 2 potranno assumere compiti operativi, in quanto un terzo è in posizione di incompatibilità con uno dei predetti 11, per cui dovrà lasciare l'ufficio perché dotato di minore anzianità.

A breve, quindi, i GOP concretamente utilizzabili saranno 13 (ma già uno di essi raggiungerà i limiti di età nel corso dell'anno 2018 e altri dovranno essere destinati, sebbene con impegno parziale, ad ufficio del GdP che rimarrà scoperto a fine luglio 2018), tutti già in servizio al 15.8.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/17, quindi utilizzabili anche nei casi e con i limiti previsti dalla normativa transitoria dettata dal menzionato D.Lgs..

Le modalità di utilizzazione sono incentrate sull'attività giudiziaria pura, con esclusione dei compiti di cui al predente punto 4.A).

Alcuni GOP sono assegnatari di impegnativi ruoli ex art.187 Circolare Tabelle, nell'area penale dibattimentale e, nell'area civile, nei settori del civile ordinario e delle esecuzioni mobiliari.

In ogni caso, buona parte di quelli in servizio effettivo svolgono già oggi presso le sezioni civili attività di affiancamento dei giudici professionali, sia in virtù di delega specifica al compimento di attività istruttoria, sia quali titolari di ruoli aggiuntivi formati per estrazione di cause dai ruoli di giudici professionali: ciò secondo un abbinamento tra giudici professionali e GOP, nel senso che il GOP svolge le deleghe conferitegli da un determinato giudice professionale ed inoltre è titolare di ruolo aggiuntivo generato per estrazione di cause dal ruolo del medesimo giudice professionale.



L'apporto dei GOP, come attualmente dimensionato, è irrinunciabile, atteso che il principale obiettivo dell'ufficio fissato nel programma di gestione di cui all'art. 37 del D.L. 98/2011, consistente nella riduzione progressiva della pendenza onde conseguire gradualmente il rispetto dei tempi di definizione dei procedimenti di cui all'art.2, comma 2bis, L.89/2001, il numero e la qualità dei servizi da rendere all'utenza, le frequenti scoperture dell'organico dei magistrati professionali (come si registra ciclicamente, in misura anche elevata), non consentono di far fronte soltanto con questi ultimi alla complessiva domanda di giustizia.


I giudici professionali da tempo si avvalgono, inoltre, proficuamente e con reciproca soddisfazione, dell'ausilio di laureati in tirocinio formativo a norma dell'art. 73 d.l. n.69/2013, citato, i quali sono assegnati al magistrato, lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività di udienza, nello studio dei fascicoli e nelle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, svolgono, su direttive del giudice professionale, ogni altra incombenza utile a garantire quantità e qualità al prodotto giudiziario.

Il personale di cancelleria, sebbene tormentato da una rilevante copertura di organico, destinata progressivamente ad aggravarsi, fornisce ai giudici togati ed onorari attività ausiliaria di assistenza e supporto per lo svolgimento delle udienze, il deposito dei provvedimenti, il reperimento di informazioni e dati anche per elaborazioni a fini statistici ed in particolare, quanto al settore civile, nell'organizzazione dei servizi al fine di favorire il miglior impiego delle risorse del p.c.t. e nella segnalazione di eventuali criticità e malfunzionamenti.

Operano presso le cancellerie, con funzione di supporto, laureati che svolgono formazione professionale a norma dell'art. 37 , co. 5 , del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, anche al fine di compiere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi ai sensi dell'art. 50 co. 1 bis del d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014.

6. LA COSTITUZIONE DEGLI UPP - NUMERO, COMPOSIZIONE E COMPITI.

Come emerge dalla superiore illustrazione, le carenze e comunque la mutevolezza degli organici di magistrati professionali, GOP (per inciso, alle carenze dell'organico di quelli operanti presso il Tribunale si aggiungono quelle temporanee, frequentissime, presso gli uffici del GDP del circondario, mentre, come detto, altre definitive se ne profilano per il raggiungimento dei limiti di età di alcuni magistrati onorari operanti sia presso il Tribunale che presso gli uffici dei Giudici di Pace), personale di cancelleria, oltre alla temporaneità della permanenza dei tirocinanti, lasciano senz'altro preferire una strutturazione dell'UPP su base sezionale, in numero corrispondente a quello delle sezioni civili e penali dibattimentali.



6

Seppur in astratto ammissibile (Risoluzione CSM del 28.2.2018), deve al momento escludersi, per insufficienza dell'elemento personale, la costituzione di UPP per la sezione GIP-GUP.

Il rilievo che assumono, nella dotazione degli UPP, le disponibilità effettive dell'elemento personale può scorgersi nell'art.2 decreto ministro, laddove, al comma primo, avverte che si tenga conto "del numero effettivo di..... giudici onorari di tribunale, nonché del personale di cancelleria, di coloro che svolgono lo stage di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell' articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111".

Ebbene, la considerazione delle disponibilità effettive dell'elemento personale non è compatibile con la costituzione di un UPP, completo di detti elementi, per ciascuno dei giudici in organico.

Maggiormente compatibili appaiono invece strutture di più ampia composizione, ognuna delle quali accolga al suo interno i già esistenti punti di collegamento tra giudici e le altre figure professionali che li supportano.

Ogni UPP sezionale è composto da tutti i GOP, i tirocinanti, il personale di cancelleria già assegnati a ciascuna sezione secondo disposizioni tabellari e ordini di servizio, con i compiti ivi stabiliti.

7. IL COORDINAMENTO E IL CONTROLLO.

Sono affidati ai Presidenti di sezione, ciascuno per la propria sezione.

Quanto alla prima sezione civile, presieduta del Presidente del Tribunale, è delegato il dott. Pasquale Russolillo, il quale ha manifestato la propria disponibilità, anche collaborando con lo scrivente alla elaborazione del presente documento, in virtù di esperienze maturate quale componente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia allo scopo di garantire l'innovazione dei modelli organizzativi e la ragionevole durata del processo.

Tanto illustrato, questo Presidente

DISPONE

quanto segue.

1. sono istituiti presso il Tribunale di Avellino Uffici per il processo in numero di 4, ciascuno corrispondente alle 2 sezioni civili e alle 2 sezioni penali dibattimentali;



7

2. ciascun UPP è composto da tutti i GOP, i tirocinanti, il personale di cancelleria già assegnati a ciascuna sezione secondo disposizioni tabellari e ordini di servizio;
3. i soggetti che compongono ciascun UPP svolgono i compiti già ad ognuno assegnati da disposizioni tabellari e ordini di servizio, comunque nei limiti consentiti dalla normativa;
4. saranno progressivamente inseriti in ciascun UPP, con provvedimenti presidenziali e disposizioni della Dirigenza amministrativa, le persone, abilitate a parteciparvi, che assumeranno il servizio presso il Tribunale in epoca successiva alla data del presente provvedimento.
5. il coordinamento e il controllo di ciascuna struttura organizzativa sono affidati ai Presidenti di sezione per ciascuna sezione di riferimento e, quanto alla prima sezione civile, al dott. Pasquale Russolillo.

Dichiara immediatamente esecutivo il presente decreto, il quale comunque non costituisce variazione tabellare.

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli anche nella sua qualità di presidente del Consiglio Giudiziario; ai Presidenti di sezione; a tutti i giudici del Tribunale, professionali ed onorari; al sig. Procuratore della Repubblica in sede; al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino; al Dirigente Amministrativo, anche per la diffusione alle cancellerie.

Avellino, 22 giugno 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Vincenzo Beatrice

